

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2018, il giorno ventisette Giugno, alle ore 12:20 presso gli uffici della Città metropolitana, il Vicesindaco FAUSTO TINTI, in sostituzione del Sindaco VIRGINIO MEROLA, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, dello statuto della Città metropolitana di Bologna, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del medesimo statuto.

ATTO N.135 - I.P. 1730/2018 - Tit./Fasc./Anno 8.1.2.0.0/8/2015

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA (Area pianificazione territoriale)

Accordo attuativo tra la Citta' metropolitana di Bologna, il Comune di Bologna, Unioni di Comuni, altri Comuni non associati per la collaborazione in materia di politiche abitative.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale
U.O. Amministrativa e Organizzativa

Oggetto:

Accordo attuativo tra la Città metropolitana di Bologna, il Comune di Bologna, Unioni di Comuni, altri Comuni non associati per la collaborazione in materia di politiche abitative.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. approva, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna¹, per le motivazioni e le considerazioni di seguito richiamate, la sottoscrizione dell'Accordo attuativo tra la Città metropolitana di Bologna, il Comune di Bologna, le Unioni di Comuni e altri Comuni non associati per la collaborazione in ambito di politiche abitative, nel testo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*);
2. dà atto che la sottoscrizione dell'Accordo attuativo in oggetto comporta, a carico della Città metropolitana di Bologna, oneri di carattere economico e finanziario, come meglio precisato nella motivazione del presente atto;
3. dà atto che il Sindaco metropolitano, o suo delegato, provvederà alla sottoscrizione dell'Accordo attuativo di cui al punto 1), apportando le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie;
4. dà, infine, atto che si demanda al dirigente competente l'adozione di successivi atti conseguenti all'accordo in oggetto.

Motivazione:

Il Consiglio della Città metropolitana di Bologna con delibera n. 20 del 27/05/2015 ha approvato il testo della *Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese*.

Con delibera n. 21 del 27/05/2015 il Consiglio della Città metropolitana di Bologna ha, poi, approvato gli *“Indirizzi generali in materia di politiche abitative e per la costituzione di un Ufficio comune metropolitano”*.

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 dello Statuto della Città metropolitana di Bologna, approvato il 23.12.2014 ed efficace dal 23 gennaio 2015, nell'ambito delle quali rientra l'assunzione del presente atto.

La Regione Emilia-Romagna, con delibera n. 879 del 13/07/2015, ha attribuito alla Conferenza metropolitana di Bologna il ruolo, e le relative competenze, di Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative di cui all'art. 5, comma 3, della L.R. n. 24 del 2001, come modificata dalla legge regionale n. 24 del 13/12/2013.

Il Comune di Bologna ha approvato con delibera della Giunta n.165 del 21/07/2015 le *"determinazioni in ordine all'istituzione dell'Ufficio comune metropolitano per le politiche abitative"* e, successivamente, con delibera di Consiglio n. 305 del 05/10/2015, ha approvato il testo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese, di cui alla delibera n. 20/2015 del Consiglio della Città metropolitana di Bologna.

In data 23/07/2015 nella seduta dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza metropolitana - ai sensi dell'art. 32 del vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna - è stata illustrata la proposta di accordo attuativo, nell'ambito della Convenzione quadro sulle collaborazioni istituzionali precedentemente richiamata, *per la costituzione di un Ufficio comune metropolitano per le politiche abitative.*

Lo schema di Accordo attuativo tra la Città metropolitana di Bologna ed il Comune di Bologna per l'istituzione dell'Ufficio Comune metropolitano per le politiche abitative è stato approvato dalla Città metropolitana di Bologna con Atto del Sindaco n. 379 del 16/12/2015 e dal Comune di Bologna con delibera di Giunta n. 49 del 23/02/2016 - P.G. n. 52158/2016; è stato poi successivamente prorogato² fino al 30/06/2017 e come indicato nell'Art.5 dell'Accordo, non avendo le parti manifestato la volontà di concludere l'attività dell'Ufficio, prolungato fino al 30/06/2018.

Nel periodo di sperimentazione, cioè dal 01/08/2015 ad oggi, l'Ufficio Comune metropolitano ha conseguito importanti e positivi risultati nelle funzioni di coordinamento intercomunale, con specifico riferimento a:

- armonizzazione dei finanziamenti regionali per la riqualificazione del patrimonio ERP;
- armonizzazione della nuova normativa regionale su limiti di accesso e canoni ERP;
- applicazione del Protocollo Prefettizio inerente la c.d. morosità incolpevole;
- supporto al Tavolo di Concertazione Metropolitano per le politiche abitative.

I risultati conseguiti, quindi, confermano l'utilità di un coordinamento metropolitano in tema di welfare abitativo da adattare ai nuovi assetti organizzativi degli Enti coinvolti ed alle nuove prospettive di programmazione che nel frattempo sono state prodotte a seguito dell'approvazione della L.R. n. 24/2017 "Disciplina generale sulla tutela e

² Atto del Sindaco metropolitano del 25/05/2016 n.127; delibera di Giunta del Comune di Bologna del 17/05/2016 n. 185.

l'uso del territorio” la cui applicazione in ottica di pianificazione territoriale non può prescindere dal perimetro metropolitano in uno stretto intreccio tra Comune di Bologna e Città metropolitana.

Si richiama inoltre l'orientamento positivo espresso nella seduta di Ufficio di Presidenza in data 22/06/2018.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, si ritiene opportuno procedere alla sottoscrizione dell'Accordo attuativo in oggetto, come da schema che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con la precisazione che l'Accordo suddetto decorrerà dalla data della sua sottoscrizione e scadrà nei termini indicati all'Art. 3 dell'Accordo medesimo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna approvato dalla Conferenza metropolitana il 23.12.2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 365 del 29/12/2014 ed efficace dal 23 gennaio 2015, prevede all'articolo 33³, comma 2, lett. g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente provvedimento, su proposta del *Consigliere metropolitano Luca Lelli*, con delega nelle materie di Politiche per la casa, Edilizia istituzionale, Affari istituzionali, Politiche di semplificazione amministrativa, Modelli aggregativi di funzioni e servizi.

Si precisa, inoltre, che il provvedimento in esame comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana che saranno determinati da successivo atto, per quanto attiene all'avvalimento di ACER nella gestione del fondo residuo assegnato al “Protocollo prefettizio contro gli Sfratti”.

A seguito di tale avvalimento, l'importo residuo delle risorse regionali trasferite alla Città metropolitana per la gestione del sopra richiamato Protocollo verranno a loro volta trasferite ad ACER che provvederà a liquidare i contributi a fondo perduto sulla base delle istruttorie svolte dai Comuni non ad alta tensione abitativa. Per lo svolgimento di tale attività, verrà riconosciuto ad ACER un compenso finanziato con risorse metropolitane nell'ambito degli

³ L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

importi stanziati sui Capitoli di bilancio di competenza dell'Area Pianificazione Territoriale. Si dichiara che sono stati richiesti ed acquisiti⁴ agli atti il parere del Dirigente dell'Area Pianificazione territoriale, in relazione alla regolarità tecnica, nonché il parere del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Risorse, in relazione alla regolarità contabile⁵ del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi.

Allegato:

- Accordo Attuativo tra la Città metropolitana di Bologna ed il Comune di Bologna per la collaborazione in materia di politiche abitative (*Allegato n. 1*).

per Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA
Il ViceSindaco Metropolitano
FAUSTO TINTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

⁴ Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

⁵ "PARERE FAVOREVOLE, a condizione che venga prodotta la previsione degli oneri finanziari ulteriori, previsti dall'art. 2 dell'accordo, a carico della CM al fine di valutarne l'entità e la compatibilità con il bilancio 2018 – 2020".